#### CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

# OGGETTO: CONTRATTO DI AFFRANCAZIONE TERRENO DA

## LIVELLO/ENFITEUSI TRA IL COMUNE di MONTALBANO JONICO

#### e i SIGNORI LARAGIONE VITTORIA E PAOLO----

L'anno duemilaventuno, addì tre, del mese di giugno, presso la Sede

Comunale di Montalbano Jonico, innanzi a me Dott.ssa Grazia URICCHIO

Segretario comunale- autorizzato a rogare contratti in forma pubblica

amministrativa nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del Decreto

Legislativo 18.8.2000, n. 267, sono comparsi i signori:-

1)ing. Pasquale MORISCO, nato il 25/08/1972 a Matera, Responsabile p.o.

dell'Area Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest' atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente

rappresenta nella precitata qualità, ai sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n.

267/2000, d'ora in avanti denominato "Ente affrancante" (codice

fiscale:81001250778)-----

2)LARAGIONE Vittoria, nata a Bari il 30/01/1959 e residente in Montalbano

Jonico alla via Basilicata n.18, codice fiscale LRGVTR59A70A662P.

3)LARAGIONE Paolo, nato a Montalbano Jonico il 16/01/1960 e residente in

Montalbano Jonico alla via Cola Da Rienzo n.17, codice fiscale

LRGPLA60A16F399Z, d'ora in avanti denominati "affrancatari" -----

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono

certo, di comune accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare

all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto:-----

SEGRETAPIO COMUNALE Delissa Grana URICCHIO

> ARIO rego w

L'AFFRANCAT

Responsabile del Maria Tecnic (Ing. Pasquale Marisco)

PREMESSO
Che, con ordinanza n°15 in data 10-8-1964 del dott. LAVIANI- Commissario
per la liquidazione degli usi civici- di Potenza, registrata a Potenza l'11-12-1964
al n°740, vennero regolarizzate occupazioni abusive di terreni comunali, a
seguito delle quali furono costituiti su detti terreni canoni enfiteutici e livelli;
che, con deliberazione consiliare n°182 del 10-12-1973, esecutiva, veniva decisa l'affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti su ex terreni comunali e si delegava alla G.C. la formazione e l'approvazione di ruoli;
decisa l'affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti su ex terreni comunali e si
delegava alla G.C. la formazione e l'approvazione di ruoli;
Che, con deliberazione di G.C. n°163 del 27-5-1974, esecutiva ai sensi di legge.
veniva approvato il ruolo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;
Che la sig.ra LARAGIONE Vittoria con nota del 23.4.2021, acquisita agli atti
il 23.4.2021 al n.5640 ha chiesto l'affrancazione da livello esistente sul terreno
di cui al foglio 51 particella n. 225 di Ha 0.80.50 R.D. attuale €.151,84+4,07-  R.D. storico €.31,18, di cui risulta co-livellaria per 1/2 con il fratello Paolo;  Che alla predetta domanda la signora LARAGIONE Vittoria ha allegato: visure
R.D. storico €.31,18, di cui risulta co-livellaria per 1/2 con il fratello Paolo;
Che alla predetta domanda la signora LARAGIONE Vittoria ha allegato: visure
catastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio di Matera, da cui si evince che
il terreno in questione sono posseduti con diritto di livello per 1/2 dalla signora
LARAGIONE Vittoria e per 1/2 dal fratello LARAGIONE Paolo; il certificato
rilasciato dalla Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura-Ufficio Capitale
Terra- di Potenza con prot.n°82915 del 27.4.2021, con cui si attesta che gli
immobili risultano utenze convertite in enfiteusi con ordinanza 23.2.1934:  Che con determinazione A.T. n.186/450 del 11.05.2021 è stato stabilito il
Che con determinazione A.T. n.186/450 del 11.05.2021 è stato stabilito il
immobili risultano utenze convertite in enfiteusi con ordinanza 23.2.1934;————————————————————————————————————
affrancatari come da ricevuta di incasso n.196 del 13.5.2021;
Che, con deliberazione di G.C.n.88 del 6.7.2020, esecutiva, si è stabilito di

affrancare da livello i terreni suddetti in favore dei signori LARAGIONE	
Vittoria e Paolo;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:	NALE HIO)
Articolo 1) VALORE DELLA PREMESSA - La premessa forma parte	COMU
integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui espressamente	IL SEGRETARIO COMUNALE  (Dott ser Grazia URICCHIO)
richiamata e confermata	SEGR.
Articolo 2)Il Comune di Montalbano Jonico, a mezzo del proprio legale	
rappresentante qui convenuto, dichiara affrancato il livello/enfiteusi gravante	
sul terreno di cui al 51 particella n.225 di Ha di Ha 0.80.50,qualità frutteto	
irriguo per Ha 0.70.00 e seminativo per Ha 0.10.50, in favore dei signori	0 3 3
LARAGIONE Vittoria e LARAGIONE Paolo per 1/2 ciascuno, autorizzando la	TAR
cancellazione dal catasto dell'iscrizione livellaria/enfiteutica	A B B
ARTICOLO 3)I predetti e costituiti signori LARAGIONE Vittoria e Paolo, a	LENO 20 BURGERIO
tale effetto, hanno versato la somma di €.467,70 corrispondente al capitale di	CARPON OF THE PROPERTY OF THE
affrancazione, come risulta da ricevuta n. 196 del 13.5.2021 mediante	
versamento presso l'ufficio economato, importo per il quale si rilascia ampia e	
liberatoria quietanza	
ARTICOLO 4)Il presente atto non pregiudica di eventuali diritti che i terzi	
possano vantare sull'immobile affrancato, risultanti da titoli posteriori	co)
an originatio alto di concessione.	Afred Jec
ARTICOLO 5)Il fondo dedotto in contratto si affranca nello stato in cul	The second secon
attualmente si trova, col riferimento di quanto ad esso è annesso in fatto e in	pasdan basane
diritto, con ogni servitù inerente, anche non apparente, con tutte le ragioni ed	(Ing. Pasqui
azioni che spettano o possono spettare al Comune di Montalbano, il quale	

perciò, immette gli affrancatari in pieno suo luogo e stato	
ARTICOLO 6)Il Comune garantisce la piena proprietà del fondo affrancato	ое
di quanto ivi esistente, nonchè il pacifico possesso e la perfetta libertà de	
stesso, obbligandosi per ogni caso di evizione a tenere sollevati ed indenni	IL SEGREPARIO COMUNALE (Dordsa Grazia URICCHIO)
affrancatari per qualsiasi molestia derivante da fatto proprio od altrui e, d	EIO CO
resto, per la perpetua difesa a termini di legge	SEGRETAL Dogsa Gr
ARTICOLO 7) Il Conservatore dei Registri Immobiliari resta dispensato	000 000
libero da qualsiasi responsabilità sulla disponibilità dei beni, ai sensi della legg	ge
19.5.1975 n°151, nonchè sul reimpiego della somma che è stata introitata	a
titolo di capitale di affrancazione. Gli acquirenti garantiscono per i vizi o	li 5
turbativa, molestie ed evizione. Il Conservatore dei Registri Immobiliari	è 3
autorizzato a trascrivere il presente atto, con esonero da ogni responsabilità pe	T AR 3 3
iscrizione di ipoteche legali d'ufficio, alle quali le parti espressament	e A a
rinunciano	RAN
ARTICOLO 8)Le spese del presente contratto sono tutte a carico degl	AFF.
affrancatari	plant .
ARTICOLO 9)Il terreno oggetto di affrancazione è destinato come d	i
seguito:"zona agricola E2", come risulta dal certificato di destinazione	
urbanistica rilasciato il 31.5.2021 con n.57 dall'Ufficio edilizia (Allegato a	
presente atto), dandosi atto che non sono intervenute modifiche agli strument	nica 0
urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione	(rea Techica OHISCO)
ARTICOLO 10)Ai fini del pagamento delle tasse di bollo, di registro, di	dell'i
voltura catastale e di ogni altra imposta SI INVOCA LA TOTALE	Pasqu
ESENZIONE FISCALE, ai sensi degli artt.9 -2° comma- e 16 della legge	(Ing. Pasquale Mo
regionale 12 settembre 2000 n°57	

Su richiesta delle parti io Segretario comunale ho redatto il presente contrat	to
su n.4 fogli di carta, resa legale, oltre quanto scritto fin qui sul presente e	le
firme, del quale ho dato lettura alle costituite parti che, avendolo riconosciu	to
conforme alla loro volontà in ciascuna sua clausola, lo hanno approvato e co	on
me lo sottoscrivono	
IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA	
M Yo	
GLI AFFRANCATARI	
Vitto se programe	
Peolo Loropour	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	



### CITTA' DI MONTALBANO JONICO (MT)

Città di Francesco Lomonaco

Ufficio Tecnico Sezione Edilizia Privata 75023 Viale Sacro cuore Tel. 0835/593815 Fax 0835/593852 internet www.comune.montalbano.mt.it

Certificato n°57 del 31/05/2021

#### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) art.30 del D.P.R. 6/6/2001 n

Richiesto da Amministrazione Comunale, per i terreni descritti in catasto al foglio n. 51 particelle SEGRETAR

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti;

1)Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti(2);

-Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. nº24 del 22/06/2012

2)Destinazione e Prescrizioni Urbanistiche ed edilizie vigenti;

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse "E2" come appresso si riporta:

Art. 39 "E2"

-Norme di regolamento urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n°24 del 22/06/2012:

Le aree comprese nelle zone "E2" del territorio comunale, sono destinate ad usi agricoli: in questa zona è consentita la costruzione di manufatti sia di tipo produttivo che abitativo nella misura strettamente necessaria e pertinente alla conduzione di fondi rustici.

Le concessioni gratuite di cui all'art. 9 della L. 10/77 saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso delle costruzioni. Nessuna costruzione potrà essere concessa su fondi agricoli di superficie inferiore a 1 ettaro, ad eccezione di piccoli locali per ricovero di attrezzi della superficie coperta massima di mq. 30 e dell'altezza massima di metri 4,00. Sono ammesse residenze necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo nella misura massima di 0,03 mc/mq, fermo restando il vincolo dei lotto minimo non inferiore ad 1 ettaro.

Sono consentiti, per usi di annessi agricoli, diritti edificatori pari a 0,07 mc/mq. suddetti fabbricati dovranno rispettare, complessivamente, le seguenti prescrizioni:

- superficie coperta non superiore a 1/40 della superficie del fondo;
- altezza massima metri 5,00 con esclusione di silos, camini e altri corpi tecnici;
- distanze:
- distanza dai confini non inferiore a metri 10,00
- distanza dalle strade esistenti o in progetto conforme a quanto disposto nel D.M. 1ºaprile 1968.

La realizzazione di strutture edilizie per annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nelle zone "E / 2" possono essere consentite strutture a servizio delle attività di agriturismo nei limiti delle densità predette, nonché strutture di tipo ludico per lo svago e lo sport preventivamente assentite dall'Amministrazione sulla base di un progetto compatibile con il P.T.P.M. che adotti provvedimenti idonei all'inserimento nel paesaggio ed alla tutela ambientale.

Ai fini della edificazione nelle zone agricole è consentito l'accorpamento alla superficie dei fondo principale su cui edificare, della superficie di altri fondi più piccoli alle seguenti condizioni:

- che il fondo su cui edificare sia della superficie minima di 6000 mq;
- che gli altri fondi da accorpare siano contigui al fondo principale (D.G.R. 1749/2006)
- che i fondi da accorpare non siano compresi nella zona "El".

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge, significando che l validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purchè al momento dell'esp esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della utilizzazione.

Vincoli incidenti sugli immobili:

-Ambientale e Paesaggistico.

Dalla residenza Municipale li 31/05/2021

Il Responsabile di P.O. Area Tecnica Ing. Pasquale MORISCO

Responsabile